



CITTÀ DI OLBIA
Provincia di Olbia Tempio

**Regolamento Comunale
per la gestione e la tutela
del verde pubblico e privato**

**Regolamento approvato con delibera
Consiglio Comunale n° 32 del 30.04.2010
In vigore dal 30.04.2010 modificato con delibera
Consiglio Comunale n°42 del 05.07.2010 in vigore dal
25.08.2010**



SOMMARIO

PREMESSA.....	4
Articolo 1 - Principi, finalità ed oggetto.....	4
CAPITOLO I - NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE.....	5
Articolo 2 - Ambito di applicazione.....	5
Articolo 3 - Alberature.....	5
Articolo 4 - Abbattimenti.....	5
Articolo 5 - Potature.....	7
Articolo 6 - Danneggiamenti.....	7
Articolo 7 - Norme per la difesa delle piante in area di cantiere.....	8
Articolo 8 - Distanze minime d'impianto.....	9
Articolo 9 - Area di pertinenza delle alberature.....	9
Articolo 10 - Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni.....	10
Articolo 11 - Difesa fitosanitaria.....	11
Articolo 12 - Interventi e presa in carico dell'Amministrazione pubblica.....	12
CAPITOLO II - NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI.....	13
Articolo 13 - Aspetti generali.....	13
Articolo 14 - Norme per gli interventi edilizi.....	13
CAPITOLO III - ALBERI DI PREGIO.....	15
Articolo 15 - Tutela degli alberi di pregio.....	15
Articolo 16 - Interventi sull'esistente.....	15
Articolo 17 - Sostituzioni a seguito di abbattimenti.....	15
CAPITOLO IV - PARCHI E GIARDINI DI PREGIO.....	17
Articolo 18 - Salvaguardia dei parchi e giardini di significato storico, architettonico ed ambientale.....	17
CAPITOLO V - REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI.....	18
Articolo 19 - Ambito di applicazione e destinatari.....	18
Articolo 20 - Regime viabile degli spazi dei parchi e giardini pubblici.....	18
Articolo 21 - Accessi veicolari e sosta.....	18
Articolo 22 - Biciclette ed altri veicoli a pedali.....	18
Articolo 23 - Punti di ristoro e servizi.....	18
Articolo 24 - Interventi vietati.....	19
Articolo 25 - Interventi consentiti previa autorizzazione.....	20
Articolo 26 - Interventi prescritti.....	20
Articolo 27 - Deroghe.....	20
CAPITOLO VI - NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA.....	21
Articolo 28 - Fossi, canali, corsi d'acqua ed aree incolte.....	21
Articolo 29 - Sfalci dei fossi e vegetazione presso le strade.....	21
Articolo 30 - Salvaguardia dei canali, dei ruscelli e degli specchi d'acqua.....	21
Articolo 31 - Salvaguardia delle siepi, dei macchioni arbustivi e dei tutori vivi delle piantate.....	22
Articolo 32 - Drenaggi sotterranei.....	22
CAPITOLO VII - SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO.....	23
Articolo 33 - Compiti della vigilanza.....	23
Articolo 34 - Sanzioni e norme finanziarie.....	23
Articolo 35 - Norma finale.....	24
TABELLA 1.....	25
TABELLA 2.....	27
TABELLA 3.....	28
TABELLA 4.....	29



PREMESSA

Articolo 1 - Principi, finalità ed oggetto

1. L'Amministrazione del Comune di Olbia, data l'importanza che la vegetazione riveste quale componente fondamentale del paesaggio e quale elemento di indiscutibile valore per l'ambiente e l'igiene, riconoscendone il rilievo negli aspetti sociali e nel miglioramento qualitativo delle condizioni di vita, intende salvaguardare le aree verdi pubbliche e private attraverso l'emanazione del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento prende in considerazione le diverse funzioni svolte dal verde:
 - paesaggistica: elemento visivo - percettivo caratterizzante il paesaggio;
 - ambientale: miglioramento delle condizioni dello spazio che ci circonda e del luogo in cui viviamo;
 - igienica: depurazione chimica e batteriologica, fissazione delle polveri, (attenuazione rumori);
 - ecologica: rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio;
 - ricreativa: offerta di spazi per il gioco, il riposo, lo sport, l'aggregazione;
 - educativa: osservazione, conoscenza e rispetto di specie vegetali, animali e beni storici;
 - culturale: luogo "naturale" necessario alla vita del singolo e della comunità;
 - produttiva: coltivazione di specie vegetali;
 - estetica: sentimento di ammirazione e di piacere disinteressato dell'animo;
 - decorativa: impiego di vegetali e minerali per l'arredo e l'arricchimento dello spazio;
 - benessere psicologico: senso di pace, godimento dello spazio e della natura.
3. Il presente Regolamento ha come oggetto la salvaguardia e la formazione del verde finalizzate al conseguimento di evidenti miglioramenti ambientali ed all'arricchimento del patrimonio floristico sia in senso qualitativo che quantitativo anche inteso dal punto di vista dell'incremento della biodiversità.
4. Il presente Regolamento detta disposizioni di difesa delle alberature, di parchi e giardini pubblici e privati, di alberi di pregio, di aree di pregio ambientale quali aree boscate, siepi, macchie di vegetazione, delle aree agricole a verde non direttamente interessate dalle coltivazioni intensive, dei fossi, dei canali e dei prati stabili.
5. I divieti e le prescrizioni possono essere modificati in base alle specifiche caratteristiche dell'area con emissione di specifica ordinanza sindacale.
6. Ogni cittadino è tenuto a rispettare le aree verdi e i manufatti su di esse esistenti.
7. Ogni cittadino è inoltre, tenuto a rispettare gli altri frequentatori, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso del verde da parte di chiunque.
8. Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente, da persone a lui affidate, da animali o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.
9. L'Amministrazione Comunale, attraverso i propri uffici, coordina gli interventi di manutenzione e d'uso, sorveglia la corretta fruizione del verde, riceve denunce, segnalazioni e suggerimenti da parte di cittadini sulla conduzione, la cura e la sorveglianza delle aree stesse.
10. L'Amministrazione comunale fornisce, a chiunque le richieda, indicazioni utili alla realizzazione ed alla gestione del verde privato e chiarimenti riguardanti quanto previsto dal presente Regolamento.



CAPITOLO I - NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle alberature che possono considerarsi coltivazioni in atto nell'ambito dell'esercizio dell'attività agricola (alberi da frutto ed alberi da legno in coltivazione intensiva, boschi cedui, sugherete, vivai e simili). Sono quindi escluse le coltivazioni arboree specializzate (impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo) e semispecializzate (impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in un unico filare in pieno campo).
2. Sono esclusi anche i nuovi impianti artificiali realizzati con criteri selvicolturali e specificatamente destinati alla produzione di legno.
3. Si intendono inoltre esclusi dal presente regolamento le Rosacee da frutta (Prunoideae e Maloideae) che non siano sottoposte a tutela degli articoli 15 e 31 del presente Regolamento, e che comunque non abbiano un diametro del tronco superiore ai 30 cm (circonferenza 94 cm.) misurato ad 1 metro dal colletto. Nel caso in cui l'inserzione del primo palco delle ramificazioni è ad un'altezza inferiore al metro, vale quanto indicato nell'articolo 3 al punto 2.
4. Le norme di esclusione cui al presente articolo non si applicano ai tutori vivi delle piantate della vite.

Articolo 3 - Alberature

1. Sono rigorosamente tutelate tutte le alberature aventi diametro del tronco superiore a 10 cm (circonferenza 31 cm). Sono ugualmente tutelate le piante costituite da più tronchi se almeno uno di essi presenta un diametro di 10 cm.
2. Le misure sopra citate dovranno essere rilevate ad 1 metro dal colletto. Nel caso in cui l'inserzione del primo palco delle ramificazioni è ad un'altezza inferiore al metro, la misurazione del tronco dovrà essere effettuata comunque al disotto delle ramificazioni stesse.
3. Devono intendersi salvaguardati in deroga al limite minimo di cm.10 di diametro gli alberi piantati in sostituzione di altri.

Articolo 4 - Abbattimenti

1. L'abbattimento degli alberi oggetto di salvaguardia (come specificato nell'articolo 3 del presente Regolamento) può essere consentito, mediante riscontro positivo del Servizio manutenzione del verde del Comune, in casi di stretta necessità e/o in via straordinaria. La stretta necessità si ravvisa quando:
 - gli alberi, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, possono costituire pericolo reale o potenziale per l'incolumità delle persone o delle cose;
 - gli alberi presentano gravi problemi di carattere fitosanitario;
 - gli alberi provocano evidenti e gravi danni a strutture ed impianti, non altrimenti risolvibili;
 - esiste un mancato rispetto del Codice Civile, del Codice della Strada o di altre normative di derivazione statale, regionale o comunale.La straordinarietà si ravvisa quando:
 - gli alberi presentano un evidente precario sviluppo vegetativo in relazione ad una eccessiva densità d'impianto o ad una non appropriata scelta botanica;
 - gli alberi rendono impossibile o gravemente difficoltosa la realizzazione di un'opera edilizia di pubblica utilità o di interesse pubblico o la realizzazione di un piano particolareggiato;
 - gli alberi rendono impossibile o gravemente difficoltosa la realizzazione di opere edili private (non rientranti nella casistica precedentemente citata) dove non sia possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale;
 - gli alberi fanno parte di un'area oggetto di un progetto di riqualificazione o di riassetto di aree verdi che comportino, nel rispetto dei principi del presente Regolamento, a giudizio del Servizio manutenzione del verde del Comune, una miglioria ambientale dell'esistente.
2. Chi intende abbattere degli alberi deve inoltrare al Servizio manutenzione del verde del Comune una comunicazione nella quale vengano descritte le caratteristiche delle piante stesse e le motivazioni di tale



Città di Olbia

intenzione. Prima di procedere all'abbattimento, l'interessato dovrà attendere il riscontro alla comunicazione, che il Comune provvederà a dare entro 30 giorni dal ricevimento con eventuali prescrizioni. Il tecnico comunale, nel caso in cui appaiano dubbi o non sufficienti le ragioni dell'abbattimento, può richiedere che l'interessato presenti una perizia di un tecnico abilitato; il tecnico comunale, inoltre, per situazioni complesse, può richiedere il parere dell'Ente foreste. Tali richieste interrompono il termine sopraindicato di 30 giorni. Qualora non ricorrano le condizioni che consentano l'abbattimento, il riscontro del Comune sarà negativo (con motivazione esplicitata). Il mancato riscontro del Comune nel termine di 30 giorni (fatta salva l'interruzione del termine nel caso di richiesta di perizia di un tecnico abilitato o il parere dell'Ente foreste) è da intendersi come riscontro positivo.

3. In caso di grave ed imminente situazione di pericolo derivata da piante, il proprietario o altra persona avente titolo possono procedere all'abbattimento dopo la semplice comunicazione telefonica al Servizio manutenzione del verde del Comune o alla Polizia Municipale. Ad abbattimento avvenuto dovrà essere presentata una documentazione scritta e fotografica dell'albero attestante la sua pericolosità.
4. In situazioni di non pericolosità, l'abbattimento di alberi morti deve essere preceduto da una semplice comunicazione da inviare al Comune il quale, tramite un proprio tecnico, potrà eseguire un sopralluogo per verificare eventuali cause dolose della morte dell'albero e fornirà le prescrizioni per la sua sostituzione.
5. Gli alberi abbattuti (compresi quelli non più vegetanti), salvo casi particolari e debitamente documentati, devono essere sostituiti, secondo le prescrizioni dettate nel riscontro positivo relativo all'abbattimento, da altrettanti alberi di altezza non inferiore a 3 metri. Non sussiste, invece, l'obbligo dell'impianto in sostituzione nel caso in cui gli abbattimenti riguardino il diradamento di impianti troppo fitti.
6. L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza del riscontro positivo (esplicito o tacito) del Comune di cui ai punti precedenti del presente articolo o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree comportano, in base alla L. 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche ed integrazioni, le sanzioni riportate all'articolo 34 del presente Regolamento.
7. Qualora prescritto dall'Amministrazione comunale, gli alberi abbattuti senza il riscontro positivo del Comune di cui ai punti precedentemente citati del presente articolo, o devitalizzati, devono essere sostituiti, a cura e spesa dei responsabili e secondo le prescrizioni dettate dal Comune, con altrettanti nuovi alberi, come sotto indicato:

Pianta abbattuta senza nulla osta	Impianto in sostituzione
Diametro fino a 20 cm.	n.1 albero di dimensioni minime diametro cm.4.
Diametro da 21 a 40 cm.	n.1 albero di dimensioni minime diametro cm.5.
Diametro da 41 a 60 cm.	n.1 albero di dimensioni minime diametro cm.6.
Diametro oltre i 60 cm.	n.1 albero di dimensioni minime diametro cm.8.

8. Nel caso in cui l'impianto in sostituzione per alberi abbattuti senza riscontro positivo sia inattuabile per ragioni tecniche, (elevata densità delle piante, carenza di spazio, inidonee condizioni ambientali o per altri problemi oggettivi), il proprietario dovrà provvedere alla fornitura e messa a dimora degli alberi prescritti in un'area pubblica indicata dall'Amministrazione comunale. La specie botanica, il sito di impianto, le tecniche opportune e la qualità degli alberi saranno prescritti dal Servizio manutenzione del verde del Comune.
9. La non ottemperanza alle prescrizioni riportate negli atti autorizzativi comporta l'automatico decadimento del riscontro positivo del Comune e l'applicazione delle relative sanzioni.



Articolo 5 - Potature

1. Un albero ornamentale correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche o di situazioni particolari, non necessita di potature, pertanto la potatura è un intervento che riveste un carattere straordinario.
2. La potatura deve essere eseguita a regola d'arte, cioè tendente a mantenere di ogni esemplare arboreo la chioma, per quanto possibile, integra ed a portamento proprio della specie interessata. Per potatura a regola d'arte si intendono quegli interventi effettuati sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di diametro non superiore a 7 cm., con tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su ramo inferiore, cioè ai nodi o biforcazioni, in modo tale da non lasciare porzioni di branca o di ramo privi di più giovane vegetazione apicale. Questo tipo di intervento viene definito "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno". Casi particolari e debitamente documentabili, come i tutori vivi delle piantate, gelsi e salici da capitozzo, l'arte topiaria, vengono esclusi.
3. Gli interventi di potatura potranno essere effettuati per le specie caducifoglie nel periodo indicativamente compreso fra il 1° Novembre ed il 15 Marzo (autunno-inverno); per le specie sempreverdi nei periodi indicativamente tra il 15 Dicembre ed il 15 Febbraio e tra il 1° Luglio ed il 15 agosto (inverno-estate).
4. Gli interventi di potatura su branche morte possono essere effettuati in qualsiasi periodo dell'anno.
5. Gli interventi eseguiti su alberi in fase vegetativa, cioè la "potatura verde", è ammessa solamente per interventi di piccola entità e motivati da esigenze particolari.
6. L'esecuzione di tagli di potatura su rami di diametro superiore ai 7 cm. o in epoche non ottimali, come indicato nel presente articolo, dovrà essere sottoposta alla procedura di comunicazione e controllo di cui all'articolo 5 del presente Regolamento. Sono comunque tollerati e non soggetti a comunicazione, al Servizio Manutenzione del verde, interventi di modesta entità e debitamente documentabili o dimostrabili.
7. In caso di grave ed imminente situazione di pericolo derivata da rami o parti di alberi, o di situazioni straordinarie, come ad esempio danni prodotti sugli alberi da eventi meteorologici, sono ammessi interventi di potatura su rami di diametro superiore ai 7 cm. o in epoche non ottimali, purché eseguiti con tecniche appropriate e documentabili.
8. I tagli che interrompono il fusto o le branche di diametro superiore a 20 cm., cioè gli interventi di capitozzatura, eseguiti senza un riscontro positivo del Servizio manutenzione del verde del Comune, sono considerati abbattimenti e pertanto assoggettati alle norme di cui all'articolo 4 del presente Regolamento (salvo le dovute eccezioni ricordate ai punti precedenti del presente articolo). La capitozzatura, infatti, danneggia irrimediabilmente gli alberi in quanto: favorisce l'insorgere delle malattie del legno, rende più instabile e pericolosa la pianta, accorcia la vita dell'albero e snatura la forma della chioma.
9. Gli interventi di potatura non eseguiti secondo le indicazioni del presente articolo comportano, in base alla L. 24.11.1981 n° 689 una sanzione amministrativa indicata all'articolo 34 del presente Regolamento.

Articolo 6 - Danneggiamenti

1. È vietato ogni tipo di danneggiamento alle piante. I danneggiamenti che non compromettono la vita della pianta sono soggetti ad una sanzione amministrativa di cui all'articolo 34 del presente Regolamento. I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati. Viene fatto salvo ogni altro effetto di legge con particolare riferimento agli artt. 635 e 734 del Codice Penale.
2. Sono da considerarsi vietati i comportamenti e le attività di seguito descritte:
 - a. depositare o versare sali, oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche nelle aree circostanti gli apparati radicali delle piante (sono da considerarsi un'eccezione la distribuzione di sali antigelifi per motivi di sicurezza pubblica);
 - b. rendere impermeabili, con pavimentazioni o altre opere edilizie le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio;



- c. effettuare ricarichi di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante, nelle aree di pertinenza delle piante, se lo spessore complessivo, anche di più interventi, è superiore a 20 cm.
- d. servirsi di aree a bosco, a parco, e comunque di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali ed artigianali in genere;
- e. effettuare scavi di qualsiasi natura e in particolare per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognarie, ecc..) che compromettano seriamente gli apparati radicali;
- f. accendere fuochi o bruciare sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree destinate al verde;
- g. affiggere cartelli, manifesti e simili alle alberature di proprietà del Comune; lo stesso divieto si estende alle alberature private quando tali operazioni comportino il danneggiamento delle piante;
- h. asportare terreno da un'area verde pubblica.

Tali divieti comporteranno l'applicazione delle previsioni in materia dal D. Lgs. 03.04.2006 n° 152.

- 3. I danni causati a piante di proprietà comunale verranno valutati secondo il valore di sostituzione delle specie danneggiate e, inoltre, comunque, a seconda del danno prodotto, sanzionati secondo quanto previsto dall'articolo 34 del presente Regolamento.

Articolo 7 - Norme per la difesa delle piante in area di cantiere

- 1. Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di salvaguardare in ogni modo, tramite mezzi di difesa, la vegetazione esistente, evitando danneggiamenti alle superfici a copertura vegetale e lesioni alle parti aeree ed agli apparati radicali delle piante.
- 2. All'interno delle aree di cantiere devono essere rispettate tutte le norme previste dall'articolo 2 e dall'articolo 6 del presente Regolamento; inoltre è fatto divieto di transito ai mezzi pesanti all'interno dell'area di pertinenza delle alberature (fatto salvo casi non altrimenti risolvibili).
- 3. Come mezzi di difesa delle piante in area di cantiere, viene disposto:
 - a. Difesa delle superfici a copertura vegetale: per impedire danni provocati dai lavori di cantiere le superfici a copertura vegetale da tutelare devono essere recintate; gli impianti di riscaldamento di cantiere devono essere realizzati ad una distanza minima di 5 metri dalla chioma.
 - b. Difesa delle parti aeree degli alberi: contro i danni meccanici ai tronchi tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano la superficie del suolo compreso nella proiezione delle chiome. Nel caso in cui lo spazio per l'isolamento dell'intera superficie precitata sia insufficiente, si dovrà proteggere singolarmente ogni albero mediante tavole di legno alte almeno 2 metri disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati; tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale "cuscinetto". Analoga soluzione deve essere adottata per le radici sporgenti.
 - c. Difesa degli apparati radicali:
 - in caso di ricarica del suolo: gli alberi tollerano solo modeste ricariche di terreno e fatto obbligo di calcolare lo spessore in funzione della pianta e salvaguardare l'ossigenazione dell'apparato radicale della stessa. Le zone di areazione dovranno realizzarsi con idoneo materiale incoerente (esempio: ghiaia, argilla espansa, ecc..) fino a livello finale della ricarica e devono interessare una superficie del suolo in stretta relazione con le dimensioni dell'albero. I lavori dovranno essere eseguiti in modo tale da non rendere compatto lo strato superficiale del terreno;
 - in caso di abbassamento del suolo: qualora si dovesse rendere necessaria l'asportazione di uno strato superficiale di terreno, bisognerà evitare di alterare il livello del suolo per una superficie estesa circolarmente almeno 3 metri intorno al tronco di ogni singolo esemplare arboreo;



Città di Olbia

- in caso di scavi: bisogna evitare di effettuare scavi ad una distanza inferiore ai 3 metri dal tronco. Le eventuali radici da tagliare dovranno essere recise con taglio netto, rifilate con utensili affilati e disinfettati (esempio: soluzioni a base di ammonio quaternario) protette ai tagli con idonei prodotti antisettico - coprenti;
- in caso di transito: qualora si dovesse rendere necessario ed inevitabile il transito con mezzi all'interno dell'area di pertinenza degli alberi, si dovrà provvedere a ricoprire la zona di transito con uno strato di materiale incoerente (drenante) ed inerte avente spessore minimo di 20 cm sul quale devono risultare stabilmente appoggiate elementi portanti (esempio: tavole di legno). Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie;
- in caso di alterazione del regime idrico: qualora i lavori all'interno del cantiere producano probabili alterazioni del regime idrico proprio delle piante, si dovrà provvedere ad irrigare convenientemente e costantemente le piante stesse durante il periodo vegetativo (orientativamente dovranno apportarsi almeno 100 litri d'acqua con cadenza quindicinale nel periodo giugno-settembre).

4. Gli interventi in contrasto con quanto prescritto dal presente articolo saranno sanzionati come previsto all'articolo 34 del presente Regolamento.

Articolo 8 - Distanze minime d'impianto

1. Le distanze minime d'impianto che comunque devono essere rispettate variano a seconda delle disposizioni previste del Codice Civile agli articoli 892 e seguenti, del Codice della Strada vigente agli articoli 16, 17, 18, 29 e relative norme del regolamento di attuazione nonché da altre norme e regolamenti specifici per situazioni particolari.
2. Ferme restando le disposizioni riportate al comma 1 del presente articolo, nelle aree a verde, libere da qualsiasi vincolo o normativa, si suggerisce di rispettare, per gli alberi, le seguenti distanze minime di impianto da costruzioni, alberi limitrofi, ecc:

Alberi che a maturità avranno un'altezza superiore a 20 metri (esempio: platani, pioppi, frassini, tigli, farnia)	10 metri
Alberi che a maturità avranno un'altezza compresa tra 10 e 20 metri (esempio: acero campestre, carpino bianco)	6 metri
Alberi che a maturità avranno un'altezza fino a 10 metri (esempio: salice da ceste, mirabolano)	4 metri
Alberi con portamento fastigiato o piramidale (esempio: pioppo cipressino, quercia fastigiata, carpino piramidale)	4 metri

Si consiglia, quindi, di tenere sempre in considerazione lo sviluppo della pianta adulta, sia per quanto riguarda l'apparato radicale, sia per la chioma nella scelta delle specie arboree.

3. L'Amministrazione comunale all'interno dei centri abitati, in deroga degli articoli 892 e seguenti del Codice Civile, per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali può realizzare o autorizzare impianti di alberature stradali se rivestono ragioni di pubblico interesse.

Articolo 9 - Area di pertinenza delle alberature

1. Per area di pertinenza delle alberature, sia relativamente all'apparato radicale che aerea, si intende l'area della circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del tronco dell'albero.
2. Per le nuove opere in parchi, giardini, parcheggi, aiuole, ecc.. e per le alberature esistenti deve essere rispettata la distanza minima dalla base del tronco di 2 metri. Per le risistemazioni di parcheggi, strade, piazze, ecc.. dovrà essere rispettata la distanza minima dal colletto di 1 metro. Si suggerisce, inoltre, di osservare le seguenti distanze in relazione al diametro delle piante:



Dimensioni piante	Distanze
Diametro fino a 20 cm.	2,00 metri
Diametro da 21 a 40 cm.	2,50 metri
Diametro da 41 a 60 cm.	3,00 metri
Diametro oltre i 60 cm.	4,00 metri

Le aree di pertinenza, così suggerite, potranno essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali permeabili per una superficie complessiva che non interferisca con il minimo fissato di 2 metri, a condizione che siano effettuate senza alterare lo strato superficiale del terreno e senza arrecare danno alla pianta.

3. Con il presente Regolamento l'area di pertinenza dell'alberatura è fissata in una distanza minima dalla base del tronco di 6 metri relativamente agli esemplari arborei di notevole pregio scientifico e monumentale.
4. È da evitarsi l'interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda sottostante, quindi la superficie di terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita di terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante.
5. L'area di pertinenza, fermo restando la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dallo strumento urbanistico vigente e dal regolamento edilizio, è da considerarsi non direttamente edificabile.
6. Gli edifici esistenti o le porzioni di essi ricadenti all'interno o parzialmente all'interno delle aree di pertinenza degli alberi di pregio potranno essere demoliti e ricostruiti senza eccedere le dimensioni esistenti (planimetriche e altimetriche), sia entro che fuori terra.
7. Gli interventi in contrasto con quanto prescritto dal presente articolo saranno sanzionati, per ciascuna violazione, come previsto all'articolo 34 del presente Regolamento.

Articolo 10 - Scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni

1. Le piante da mettere a dimora, sia per la realizzazione di nuovi impianti, sia per il miglioramento di impianti già esistenti, che per la sostituzione di nuove piante, dovranno avere dei requisiti standard minimi, e dovranno essere poste a dimora a regola d'arte, in modo tale da assicurare la massima garanzia di attecchimento e garantire le condizioni ideali di sviluppo.
2. La scelta delle specie botaniche varia in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi, che comunque devono tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici, ambientali, ecologici e culturali del territorio. Più rigorosi devono essere gli interventi attuati nelle zone a più alto valore ambientale, come le aree naturali e le zone agricole, mentre maggiori possibilità di scelta esistono nelle aree urbane. A tale proposito si raccomanda di rispettare i seguenti criteri:
 - a. Interventi di rinaturalizzazione: è consentito, sostanzialmente, solo la messa a dimora di alberi ed arbusti nelle forme tipiche (escluse le varietà ornamentali) indicati in Tabella 1, anche se per specifiche situazioni debitamente documentate e finalizzate ad un miglioramento dell'ecosistema, possono essere impiegate, oltre alle indicate, altre specie botaniche. Questi interventi riguardano rimboschimenti, siepi campestri, macchioni arbustivi, ecc.. e la particolare attenzione di cui necessitano è data dal delicato equilibrio dell'ecosistema che va migliorato e potenziato.
 - b. Interventi in zona agricola: È consentito, nelle aree agricole contigue sostanzialmente, solo la messa a dimora di alberi ed arbusti indicati nella Tabella 1. Questa maggiore attenzione è motivata dall'intento di tutelare e qualificare l'area. Si consiglia l'uso prevalente (almeno l'80% del totale) di latifoglie decidue nelle forme tipiche (escluse le varietà ornamentali) indicate nella Tabella 1; si consiglia, quindi, di mettere a dimora un numero di piante sempreverdi non superiore al 20% del totale e comunque all'interno dell'area cortiliva. Particolare attenzione dovrà essere



Città di Olbia

posta per i filari di alberi che costeggiano le strade di campagna, che dovranno essere costituiti da piante tipiche dei nostri luoghi. Gli interventi così proposti hanno come obiettivo la salvaguardia ed il miglioramento del paesaggio rurale tipico del nostro territorio.

- c. Interventi nelle aree a verde urbano: Si consiglia l'uso prevalente di latifoglie decidue (almeno l'80% del totale), privilegiando le specie botaniche indicate nella Tabella 1, ma inserendo alberi o arbusti di specie diversa e comprensivi delle forme ornamentali, lasciando così maggiore discrezionalità nella scelta. Gli interventi all'interno dell'area urbana, anche se fortemente artificiale ed antropizzata, mirano comunque ad un miglioramento ambientale attraverso l'impiego di piante autoctone.
 - d. Interventi sconsigliati: Si sconsiglia la messa a dimora delle piante indicate nelle Tabelle 2 e 3 (ad eccezione delle varietà non infestanti). Per specifiche ed eccezionali situazioni debitamente documentate possono essere comunque impiegate le suddette specie.
3. Gli interventi riguardanti luoghi come cimiteri, parchi, giardini ed aree particolari, sono esclusi dal rispetto del presente articolo quando siano documentati da valide ragioni storiche e culturali.
 4. In situazioni specifiche e ad alto valore paesaggistico, ambientale o ecologico, o per impianti di significative dimensioni, l'Amministrazione si riserva di poter indicare la scelta delle specie botaniche da mettere a dimora.
 5. Nella scelta delle specie botaniche, comprese quelle indicate nella Tabella 1, si dovrà prestare molta attenzione a quelli che sono le disposizioni ed i consigli dell'Ente foreste. Per esempio, una corretta prevenzione, attraverso l'esclusione delle Rosacee, potrà evitare problemi anche gravi alla diffusione del "colpo di fuoco" batterico. Al riguardo, l'Ente foreste ha predisposto un elenco di specie ornamentali a rischio ed un elenco di piante non a rischio di tale malattia, riportati nella Tabella 4.
 6. Gli interventi in contrasto con quanto prescritto dal presente articolo saranno sanzionati, per ciascuna violazione, come previsto all'articolo 34 del presente Regolamento.

Articolo 11 - Difesa fitosanitaria

1. Allo scopo di salvaguardare il patrimonio floristico è fatto obbligo di prevenire la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato, in base alla normativa vigente e all'articolo 500 del Codice Penale.
 2. È obbligatoria, allo stato attuale, la lotta contro i seguenti patogeni:
 - a. Processionaria del pino (*Thaumatopea pityocampa*) D.M. 17 aprile 1998: in linea generale vengono colpiti prevalentemente il *Pinus nigra* ed il *Pinus silvestris*; l'insetto può attaccare anche gli altri alberi appartenenti al genere *Pinus* (*P. halepensis*, *P. pinea* e *P. pinaster*), più raramente *P. strobus*, eccezionalmente i generi *Larix* e *Cedrus*.
 - b. Cancro colorato del platano (*Ceratocystis fimbriata* f. *platani*) D.M. 17 aprile 1998: questo fungo colpisce piante del genere *Platanus* (*P. orientalis*, *P. occidentalis*, *P. acerifolia*).
 - c. Colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) D.M. 27 marzo 1996: vengono colpiti prevalentemente piante appartenenti alla famiglia delle Rosacee coltivate, ornamentali e spontanee. A tal riguardo il Ente foreste ha prodotto un elenco di piante ornamentali suscettibili ed uno di piante resistenti a tale patologia.
 - d. Vaiolatura delle drupacee (*Sharka*) D.M. 29 novembre 1996: questo virus attacca prevalentemente diverse specie appartenenti al genere *Prunus* di interesse agrario ed ornamentale; tra queste ultime: *P. tomentosa*, *P. triloba*, *P. blireiana*.
- Meno diffusi, ma ugualmente soggetti alla lotta obbligatoria, sono:
- e. Cocciniglia di S. Josè (*Comstockaspis perniciosa* Comst) D.M. 17 aprile 1998: questo insetto colpisce prevalentemente meli, peri, nespole, drupacee e molte altre specie.
 - f. Malsecco degli agrumi (*Phoma tracheiphila*) D.M. 17 aprile 1998: questo insetto colpisce prevalentemente piante di limone, bergamotto, cedro, arancio amaro e altri agrumi.



g. Il punteruolo rosso delle palme (Rhynchophorus Ferrugineus)

3. I proprietari, i gestori ed i conduttori dei terreni (agricoli e non) in cui si trovano piante appartenenti alle famiglie, ai generi ed alle specie botaniche sopra citate sono invitati a prendere visione di quanto stabilito dai Decreti Ministeriali innanzi citati.
4. I proprietari, i gestori ed i conduttori dei terreni (agricoli e non) in cui si trovano piante colpite da tali patogeni sono obbligati a comunicarne immediatamente la loro presenza al Servizio Fitosanitario della Regione Autonoma della Sardegna, che stabilirà, previo sopralluogo, le modalità di intervento più idonee.
5. Nella scelta delle specie botaniche, indicate nella Tabella 1, si dovrà prestare molta attenzione alle disposizioni ed ai consigli dell' Ente foreste. Infatti, queste malattie attaccano anche specie ornamentali, per cui la possibilità di evitare la loro diffusione si traduce anche nell'evitare l'impiego delle specie a rischio non solo nelle zone agricole, ma anche negli spazi a verde sia pubblici che privati, sia urbani che extraurbani.
6. Qualora dovesse verificarsi, all'interno del territorio comunale, un forte e rilevante attacco di agenti patogeni (come ad esempio di *Hyphantria cunea* Drury) tale da causare significativi problemi a persone e piante, l'Ufficio Ambiente del Comune comunicherà le modalità d'intervento e le disposizioni a cui attenersi.

Articolo 12 - Interventi e presa in carico dell'Amministrazione pubblica

1. L'Amministrazione può eseguire o far eseguire, sulle proprietà comunali o da essa gestite, interventi colturali, operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sul verde pubblico senza le autorizzazioni previste nel presente Regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi, previo parere del Servizio manutenzione verde del Comune.
2. L'Amministrazione, per interventi sul verde pubblico di una significativa consistenza, si impegna ad informare la cittadinanza attraverso mezzi di comunicazione su quanto andrà a compiere.
3. Le superfici a verde, per essere prese in carico da parte del Servizio manutenzione del verde del Comune, devono essere state realizzate secondo i principi del presente Regolamento. Non potranno essere prese in carico le opere che sono state realizzate in difformità dagli elaborati progettuali approvati e/o autorizzati.



CAPITOLO II - NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI

Articolo 13 - Aspetti generali

1. Negli insediamenti urbani, con particolare riguardo alle zone residenziali e di uso pubblico, deve essere curato in modo speciale il verde.
2. In tutti i progetti per concessione o autorizzazione gli alberi di alto fusto eventualmente esistenti dovranno essere rilevati rigorosamente ed indicati su apposita planimetria, con relativa documentazione fotografica; i progetti dovranno essere studiati in maniera da rispettare tali alberi esistenti, avendo particolare cura di non offendere gli apparati radicali e osservando allo scopo tutti gli scavi, la distanza minima di ml. 3,00, (fondazioni, canalizzazioni, ecc.) dalla base del tronco (colletto).
3. La concessione può consentire eccezionalmente l'abbattimento di piante di alto fusto esistenti. Ogni pianta d'alto fusto abbattuta in base al progetto deve essere sostituita da altra. Ogni abbattimento abusivo comporta la revoca della concessione, della quale la sistemazione del verde costituisce parte integrante.
4. In tutti i progetti per la concessione incluso il progetto dettagliato della sistemazione esterna di tutta l'area, con l'indicazione delle zone alberate, a prato, a giardino o a coltivo e di tutte le opere di sistemazione (pavimentazioni, recinzioni, arredi fissi, ecc.) precisando la denominazione di alberi ed arbusti.
5. Sulle aree delle zone per insediamenti residenziali e delle zone pubbliche e di interesse generale, dovranno essere posti a dimora all'atto della costruzione ed in forma definitiva nuovi alberi di alto fusto nella misura di una pianta ogni 150 mq. di superficie fondiaria, oltre ad essenze arbustacee nella misura di due gruppi ogni 150 mq. di superficie fondiaria.
6. Le essenze delle alberature destinate a rispettare la quota di cui sopra, dovranno essere scelte tra quelle tipiche della zona.
7. La nuova alberatura dovrà essere disposta in modo da formare gruppi alberati, o comunque opportunamente collegati fra loro, in rapporto al fabbricati ed alle vedute relative.
8. Il taglio dei boschi è rigorosamente vietato, se non per comprovate ragioni di carattere ecologico; in questo caso oltre alla concessione, dovranno essere ottenute le autorizzazioni previste dalle leggi vigenti. In relazione alla difesa ed allo sviluppo del patrimonio arboreo, il dirigente, sentito l'Ispettorato Forestale Dipartimentale, potrà richiedere alle proprietà particolari cautele nella manutenzione dei boschi, per l'eliminazione delle piante malate, per la relativa ripiantumazione e per la salvaguardia dagli incendi.
9. Il progetto relativo a sistemazione a verde non connesse ad interventi edilizi deve consistere almeno in una planimetria in scala non inferiore a 1:500, riportante l'indicazione delle piante di alto fusto.

Articolo 14 - Norme per gli interventi edilizi

1. Negli interventi edilizi (nuove costruzioni, ampliamenti, ristrutturazioni interessanti un intero edificio o una complessiva unità immobiliare) nei quali è prevista una dotazione di verde su terreno permeabile secondo gli standard fissati dallo strumento urbanistico vigente, gli spazi scoperti che ne sono privi dovranno essere sistemati a verde.
2. Tutti gli interventi edilizi sull'esistente, compresi anche quelli non citati nel precedente punto 1, ove siano presenti delle alberature, dovranno prevedere anche un rilievo cartografico ed una documentazione fotografica dell'area di pertinenza, per una valutazione finale relativamente agli eventuali danneggiamenti subiti dalle alberature.
3. I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie di pregio esistenti, avendo particolare cura di non danneggiarne gli apparati radicali.
4. Nel riassetto delle alberature esistenti, il Dirigente del Settore Urbanistica, previo parere del Servizio manutenzione del verde, potrà autorizzare tali interventi, sulla base di un apposito progetto redatto da un tecnico abilitato (Dottore Agronomo, Dottore Forestale o Perito Agrario), ai soli fini di garantire e/o



Città di Olbia

migliorare la vita vegetativa delle piante e, nel caso di giardini storici, la corretta ricostruzione filologica degli assetti.

5. Parte integrante di ogni progetto, per gli interventi di cui al punto 1, sarà un elaborato (in opportuna scala) da cui emergano chiaramente le seguenti aree destinate a spazi aperti ed eventuali aree naturali:
- superfici pavimentate;
 - zone alberate;
 - zone a prato;
 - aree a giardino;
 - aree a coltivo;
 - aree a bosco;
 - aree prative;
 - formazioni arbustive;
 - specchi e corsi d'acqua.

Gli elaborati dovranno essere inoltre corredati dall'indicazione dei generi e delle specie botaniche utilizzate ed eventualmente delle opere di arredo previste.

6. La difformità esecutiva dalle previsioni progettuali delle sistemazioni a verde comporterà l'irrogazione di sanzioni amministrative di cui all'articolo 34 del presente Regolamento. Non costituirà difformità la messa a dimora di specie botaniche diverse da quelle previste e la diversa ubicazione delle stesse (nei limiti di una ragionevole tolleranza), sempre, però, nel rispetto dell'elaborato progettuale. A fine lavori dovrà essere consegnato l'elaborato progettuale corretto.
7. Per le nuove aree di espansione dovrà essere previsto nel piano particolareggiato (sia di iniziativa pubblica che privata), il progetto di massima delle aree destinate a verde pubblico ed eventuale regolamentazione per il verde ad uso privato che potrà prevedere distanze di impianto dal confine di proprietà inferiori a quelle indicate nel Codice Civile. In sede di progetto esecutivo dovranno essere indicate tutte le specificazioni di cui al punto 3 del presente articolo, oltre agli impianti tecnologici.
8. Per le nuove aree destinate a verde che saranno prese in carico dall'Amministrazione comunale, oltre all'elaborato progettuale precedentemente citato, dovrà essere redatto un Piano di manutenzione contenente tutte le indicazioni necessarie al fine di mantenere e gestire correttamente l'area verde.
9. Per quanto riguarda gli alberi ad alto fusto si consiglia di mettere a dimora piante che devono avere, ad un metro dal colletto, un diametro superiore a cm 4.
10. Per i nuovi interventi riguardanti gli spazi a parcheggio pubblico si dovranno prevedere alberature che a maturazione consentano una completa copertura dell'area.
11. Le nuove alberature dovranno essere disposte in modo da creare degli spazi alberati unitari ed articolati per masse arboree per quanto possibile monospecifiche e con specie autoctone, e comunque opportunamente collegati tra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati ed alle relative visuali anche riferite all'integrazione e armonizzazione dell'opera nel paesaggio circostante.
12. Gli insediamenti di una certa dimensione, sia agricoli (es: allevamenti zootecnici, bacini di stoccaggio per liquami) che industriali, artigianali e commerciali (es: stabilimenti, capannoni) dovranno prevedere una fitta vegetazione perimetrale al fine di creare una barriera verde capace di mitigare gli impatti umani sull'ambiente.
13. Per garantire una migliore qualità ambientale del verde si devono adottare, nelle realizzazioni sia pubbliche che private, le indicazioni suggerite nel presente Regolamento e nel Regolamento edilizio vigente.



CAPITOLO III - ALBERI DI PREGIO

Articolo 15 - Tutela degli alberi di pregio

1. Gli alberi individuati nell'apposito censimento predisposto dall'Amministrazione comunale, sono soggetti a particolare e specifica tutela in base a quanto dettato dai presenti articoli e ai principi del presente Regolamento.
2. I proprietari di alberi di pregio hanno l'obbligo di eliminare con sollecitudine le cause di danno alla vitalità degli stessi e devono altresì adottare tutti gli accorgimenti utili e necessari al fine di proteggere gli alberi da eventuali agenti nocivi.

Articolo 16 - Interventi sull'esistente

1. Tutti gli interventi di abbattimento, modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere autorizzati dal Comune previo parere dell'Ente foreste; tali interventi sono da considerarsi eccezionali e autorizzabili solo in caso di pericolo e cattivo stato fitosanitario.
2. L'inadempienza alle prescrizioni comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione e l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 34 del presente Regolamento.
3. Sono esclusi quegli interventi da eseguire periodicamente (rimonda dei seccumi) che non necessitano di autorizzazione ma che il proprietario è tenuto a eseguire. Negli esemplari allevati per anni in forma obbligata e per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, il proprietario è tenuto a conservare la forma della chioma più opportuna a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone.

Articolo 17 - Sostituzioni a seguito di abbattimenti

1. In caso di abbattimento autorizzato, per ogni albero di pregio dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, piante della stessa specie tranne casi specifici per i quali il Comune prescriverà l'utilizzo di altre specie. Gli impianti di sostituzione dovranno avvenire in accordo con Servizio manutenzione del verde del Comune come indicato nella seguente tabella:

Alberi abbattuti	Nuovi impianti sostitutivi
Diametro fino a 50 cm.	n. 1 pianta della dimensione minima diametro 6 cm
Diametro fino a 100 cm.	n. 1 pianta della dimensione minima diametro 8 cm
Diametro oltre 100 cm.	n. 1 pianta della dimensione minima diametro 10 cm

Le dimensioni sopra citate devono essere misurate ad un metro dal colletto.

2. In caso di abbattimento non autorizzato o di interventi che compromettano la vita delle essenze arboree, comporta, in base alla L. 24.11.1981 n° 689 e successive modifiche ed integrazioni, una sanzione amministrativa di cui all'articolo 34 del presente Regolamento. È fatto salvo ogni altro onere derivante dall'applicazione del Codice Penale.
3. Le piante abbattute senza autorizzazione devono comunque essere sostituite con alberi della stessa specie e come indicato nella seguente tabella:



Città di Olbia

Pianta abbattuta senza autorizzazione	Impianto in sostituzione
Diametro fino a 40 cm	n. 2 piante del diametro minimo 10 cm
Diametro fino a 70 cm	n. 3 piante del diametro minimo 10 cm
Diametro fino a 100 cm	n. 4 piante del diametro minimo 10 cm
Diametro fino a 130 cm	n. 5 piante diametro minimo 10 cm
Diametro oltre 100 cm	n. 7 piante diametro minimo 10 cm

4. Qualora il tecnico comunale verifici che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea, per la carenza di spazio o condizioni non idonee si applica quanto previsto all'articolo 4 punto 8 del presente Regolamento.
5. L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di indicare all'atto dell'autorizzazione il luogo d'impianto qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche ed ambientali.



Città di Olbia

CAPITOLO IV - PARCHI E GIARDINI DI PREGIO

Articolo 18 - Salvaguardia dei parchi e giardini di significato storico, architettonico ed ambientale.

1. Per quanto riguarda parchi e giardini esistenti ed individuati con atto comunale, che abbiano caratteristiche di significato storico, architettonico ed ambientale, gli interventi, anche relativi alla manutenzione, debbono mirare alla conservazione ed al ripristino delle originarie caratteristiche.
2. Tutte le modifiche delle aree verdi di cui al precedente punto devono avvenire nel rispetto di quanto previsto nei Capitoli I e II del presente Regolamento e previa presentazione di un progetto approvato dalla Commissione Edilizia Integrata, sentito il parere dell'Ufficio Ambiente.



CAPITOLO V - REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E GIARDINI PUBBLICI

Articolo 19 - Ambito di applicazione e destinatari

1. Il presente Titolo del Regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o gestione dell'Amministrazione comunale.
2. Sono individuati come destinatari tutti gli utenti delle aree a verde pubblico, quindi singoli cittadini, Enti pubblici e privati, società, gruppi ed associazioni.

Articolo 20 - Regime viabile degli spazi dei parchi e giardini pubblici

1. I parchi e i giardini pubblici sono classificati come zona pedonale.
2. Le superfici bitumate al loro interno non vengono quindi identificate come aree per la viabilità ordinaria, ma semplicemente quali sedimi di fruizione pedonale e viabilità di servizio.

Articolo 21 - Accessi veicolari e sosta

1. Nei parchi e giardini non è consentito l'accesso per i veicoli a motore.
2. Possono accedervi ed eventualmente sostarvi con veicoli a motore soltanto gli operatori delle attività e dei servizi in esso situati muniti di apposito contrassegno rilasciato dall'Ufficio Comunale competente, i mezzi dei fornitori, le carrozzelle dei disabili ed i veicoli di soccorso.
3. Ogni veicolo deve comunque seguire il percorso più breve per recarsi alla sua destinazione, in entrata e in uscita, e non deve superare la velocità di 15 Km orari, e comunque attenersi alle norme del Codice della Strada.
4. Su tutte le aree dei parchi e giardini comunali è vietata la sosta, eccetto per i mezzi di servizio e per i veicoli adibiti al rifornimento degli esercizi ivi ubicati. In ogni caso i veicoli autorizzati all'ingresso possono percorrere esclusivamente i sedimi carrabili, e sono rigorosamente tenuti a dare la priorità ai pedoni.

Articolo 22 - Biciclette ed altri veicoli a pedali

1. Nei parchi e giardini è consentito l'accesso alle biciclette e ai veicoli a pedali nei percorsi appositamente individuati e che comunque devono dare la precedenza ai pedoni, restare sui viali o sulle piste indicate dalla segnaletica orizzontale e verticale, procedere a velocità moderata per evitare danni a cose e persone. Con tali mezzi è rigorosamente vietato l'accesso alle aree prative.
2. E' consentito sui percorsi asfaltati l'uso di monopattini e pattini a rotelle a condizione che i loro utilizzatori rispettino le stesse norme di prudenza, di rispetto dell'ambiente e di precedenza per il transito pedonale.
3. I genitori (o coloro che esercitano la patria potestà) sono responsabili dei danni a persone o cose causate dai minori per l'uso delle attrezzature di cui al presente articolo.

Articolo 23 - Punti di ristoro e servizi

1. Le attività di somministrazione di cibi e bevande sono ammesse soltanto nelle strutture espressamente autorizzate e collocate su aree date in concessione.
2. Gli spazi occupati devono essere limitati a quelli stabiliti nella concessione di occupazione di suolo pubblico.
3. Altre forme di commercio ambulante o itinerante all'interno del Parco, compresa la collocazione di furgoni attrezzati, sono espressamente **autorizzate**.
4. Gli spettacoli viaggianti e la collocazione di giostre sono consentiti soltanto nei siti di volta in volta autorizzati.
5. La tipologia degli allestimenti dovrà essere sottoposta a parere preventivo del Settore competente, salvo casi particolari preventivamente autorizzati, e per i quali deve comunque essere preventivamente corrisposto il costo dei ripristini; la collocazione non è consentita su aiuole e aree verdi.



Città di Olbia

6. Negli immobili di proprietà comunale dati in concessione esistenti all'interno dei parchi e giardini pubblici non saranno autorizzati ampliamenti, modifiche di destinazione d'uso, alterazioni degli affacci.
7. I titolari delle attività sportive, ricreative e di ristorazione e di spettacolo viaggiante esistenti all'interno dei parchi e giardini pubblici sono tenuti al rispetto del presente Regolamento e dovranno prenderne atto al momento del rinnovo o del rilascio della concessione impegnandosi al suo rispetto in quanto il Regolamento farà parte integrante dell'atto.
8. Ogni violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento, nonché di quelle vigenti in materia di inquinamento ambientale, commesse dai titolari di concessione di cui ai commi precedenti dovrà essere segnalata dall'organo accertatore al Servizio di manutenzione del verde.
9. Nel caso di due o più violazioni nello stesso anno da parte di uno dei concessionari il Comune potrà procedere alla revoca della concessione.

Articolo 24 - Interventi vietati

1. Nei parchi e giardini pubblici o gestiti dal Comune sono da considerarsi vietati i comportamenti e le attività di seguito descritte:
 - a. ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
 - b. l'uso di strumenti musicali, radio, amplificatori ed altro che possa arrecare disturbo ai frequentatori, senza precisa autorizzazione;
 - c. fumare nelle aree ove **non** è espressamente **consentito**;
 - d. danneggiare e manomettere il manto erboso, le aiuole, le siepi, le alberature, le fioriture, gli arredi, le panchine, le fontane, i laghetti, i giochi per i bimbi, ed i servizi igienici;
 - e. raccogliere, asportare e strappare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, fossili, minerali e reperti archeologici, nonché calpestare le aiuole ;
 - f. l'accesso con automezzi, moto, motorini all'infuori di quelli ad uso dei bambini che devono essere rigorosamente elettrici;
 - g. abbandonare i rifiuti fuori degli appositi contenitori, accendere fuochi, allestire barbecue;
 - h. installare banchi di vendita di bevande, prodotti commestibili o altro ed allestire bivacchi, campeggi, gazebo sulle aree verdi e sui percorsi senza autorizzazione;
 - i. l'ingresso dei bambini inferiori a sei anni non accompagnati;
 - j. introdurre cani ed altri animali fuori dalle aree ove ciò sia espressamente autorizzato;
 - k. il gioco del pallone sui prati al di fuori degli spazi appositamente attrezzati così come è vietato percorrere in bicicletta le superfici erbose;
 - l. collocare od ancorare stendardi, cartelli, striscioni o altri mezzi pubblicitari alle piante o sui manufatti, distribuire volantini pubblicitari, imbrattare con scritte od altro gli alberi, i manufatti, le pavimentazioni;
 - m. installare insegne pubblicitarie senza autorizzazione;
 - n. tuffarsi o fare il bagno nelle vasche, nelle fontane e nei canali ad essi adiacenti;
 - o. l'uso di armi, archi e oggetti atti ad offendere;
 - p. l'arrampicata sugli alberi;
 - q. la cattura e il disturbo di uccelli e degli altri animali presenti negli stessi e/o nei canali ad essi adiacenti nonché sottrarre uova e nidi;
 - r. scavalcare le transenne o i ripari posti a protezione delle strutture dell'area verde;



Città di Olbia

- s. permettere ad un animale in proprio affidamento di molestare o ferire delle persone, nonché di uccidere, molestare o ferire un altro animale;
- t. permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali ed i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. Comunque il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide.

Articolo 25 - Interventi consentiti previa autorizzazione

1. L'Amministrazione comunale può autorizzare, su specifica richiesta di singoli cittadini e previo parere dell'Ufficio Ambiente, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, le seguenti attività:

- a. introdurre veicoli a motore;
- b. organizzare assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive;
- c. installare attrezzature fisse o mobili;
- d. campeggiare o installare tende o attrezzature da campeggio;
- e. accendere fuochi per la preparazione di braci e carbonelle, e petardi e fuochi d'artificio;
- f. mettere a dimora piante ed introdurre animali selvatici;
- g. raccogliere semi, frutti ed erbe selvatiche;
- h. esercitare forme di commercio o altre attività;
- i. utilizzare immagini delle aree a verde pubblico per scopi pubblicitari;
- j. entrare a cavallo, anche nei sentieri (fatto salvo segnalazione specifica), o introdurre altri animali di grossa taglia.

Articolo 26 - Interventi prescritti

1. Sono da considerarsi obbligatori i comportamenti e le attività di seguito descritte:

- a. accompagnare i cani, all'interno delle aree dove ciò è possibile nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 83, comma 1, lettere c) e d) del Regolamento di Polizia Veterinaria approvata con D.P.R. 08.02.1954 n° 320;
- b. nelle aree ove sia possibile fumare spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta **e gettarli negli appositi contenitori**;
- c. avvalersi, nei trattamenti fitoiatrici all'interno di tutte le aree a verde pubblico e di quelle a verde privato poste all'interno del perimetro urbano, di pratiche di lotta biologica ed eventualmente con l'ausilio delle pratiche di lotta integrata, ogni qualvolta la situazione lo permetta. Nelle aree poste al di fuori del perimetro urbano e non a verde pubblico tale obbligo viene sostituito da una viva raccomandazione circa l'impiego di quanto disposto.

Articolo 27 - Deroghe

1. L'Amministrazione comunale nello svolgimento della manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a verde potrà far effettuare tutte quelle operazioni necessarie allo svolgimento delle stesse, quali: interventi di potatura, abbattimento, sistemazione o rimozione di piante pericolose o malate, di sfalcio delle aree destinate a prato, di asporto di piante infestanti, accensione di fuochi, uso di mezzi agricoli e speciali, esecuzione di trattamenti antiparassitari e quant'altro necessario che non contrasti con i principi del presente Regolamento.



CAPITOLO VI - NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA

Articolo 28 - Fossi, canali, corsi d'acqua ed aree incolte

1. È vietato incendiare o diserbare chimicamente le sponde dei fossi, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere, ad eccezione delle scoline per l'eliminazione di erba e canne.
2. È vietato sopprimere o tombare fossi e corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo ad eccezione dei tratti con comprovati problemi igienico sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti.
3. Per interventi di soppressione o tombamento, anche parziali, non autorizzati, verrà imposto al trasgressore, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 34 del presente Regolamento, il ripristino della situazione precedente, fatte salve le eventuali prescrizioni da parte del Servizio del Genio Civile della Regione Autonoma della Sardegna.
4. Da tale disciplina sono esclusi gli interventi realizzati dal Comune, dal Consorzio di Bonifica e da altri Enti competenti per ragioni di pubblica utilità, volti a garantire il regolare deflusso delle acque dei canali e dei fossi irrigui.

Articolo 29 - Sfalci dei fossi e vegetazione presso le strade

1. Tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari al fine di consentire il regolare deflusso delle acque.
2. Tutti i fossi delle strade comunali e vicinali devono essere mantenuti sfalciati dai frontisti, anche per la parte comunale, con interventi eseguiti nei mesi di aprile ed ottobre di ogni anno.
3. Il proprietario del fondo confinante dovrà effettuare la raccolta dell'erba tagliata al fine di garantire un corretto deflusso delle acque. La non ottemperanza di tale norma comporterebbe l'ostruzione del fosso stradale ed il conseguente rifacimento.
4. I frontisti, dovranno, inoltre, (salvo deroghe solo in caso di eccezionale emergenza) eseguire le seguenti opere al fine di garantire il libero deflusso delle acque e di eliminare fonti di pericolo, restringimento, danneggiamento e limitazione della visibilità della strada:
 - taglio dei rami pericolanti che si protendono oltre il ciglio stradale;
 - eliminazione della vegetazione esistente sui cigli dei fossi stradali;
 - regolazione delle siepi vive;
 - rimozione di eventuali ostacoli;
 - mantenimento delle sponde dei fossi laterali alle strade;
 - pulizia ed espurgo dei fossi di scolo e di irrigazione antistanti le proprietà;
 - esecuzione di ogni altra operazione finalizzata al ripristino delle condizioni di perfetta efficacia e sicurezza idraulica di tutti i preesistenti cavi, fossi di scolo e irrigui.
5. L'Amministrazione comunale, oltre alle sanzioni amministrative compendiate all'articolo 34 del presente Regolamento, farà eseguire i lavori d'ufficio con spese a carico degli inadempienti.

Articolo 30 - Salvaguardia dei canali, dei ruscelli e degli specchi d'acqua

1. Sono salvaguardati i canali, i ruscelli e gli specchi d'acqua nonché la vegetazione ripariale. È vietato il loro riempimento (tombamento) ad esclusione di eventuali ragioni igienico sanitarie certificate dagli organi competenti.
2. Gli interventi di riempimento, anche parziale, devono essere preventivamente autorizzati dagli organi competenti. La chiusura dei canali, dei ruscelli e degli specchi d'acqua per altri motivi deve considerarsi eccezionale e potrà essere concessa dagli organi competenti solo se gli interventi previsti comporteranno un sostanziale miglioramento ambientale inteso in termini di variabilità biologica.
3. In caso di riempimenti anche parziali, non autorizzati, oltre alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 34 del presente Regolamento, il trasgressore dovrà, a proprie spese ripristinare la situazione precedente.
4. È tassativamente vietato lo scarico in essi di rifiuti e liquami o altre sostanze inquinanti.



Articolo 31 - Salvaguardia delle siepi, dei macchioni arbustivi e dei tutori vivi delle piantate

1. Le siepi ed i macchioni arbustivi devono essere salvaguardati ed è vietato il loro danneggiamento. È consentita la loro manutenzione con interventi atti a preservarne l'esistenza e la capacità rigenerativa.
2. L'estirpazione delle siepi e dei macchioni arbustivi potrà essere consentita nei casi previsti dall'articolo 4 del presente Regolamento - ed in tal caso dovrà avvenire la sostituzione delle piante abbattute - ovvero, qualora faccia parte di un progetto di riqualificazione del verde o delle aree naturali, che comporti una miglioia ambientale dell'esistente. Sono escluse da tale disposizione le aree di pertinenza degli edifici.
3. Nel caso di abbattimento o di estirpazione non autorizzato è prevista una sanzione amministrativa di cui all'articolo 34 del presente regolamento per ogni metro lineare di siepe o metro quadrato di macchia arbustiva. Oltre a questa sanzione è previsto il ripristino della situazione preesistente secondo le prescrizioni del Servizio manutenzione del verde del Comune. Qualora non si ottemperasse a quest'ultima disposizione è prevista la sanzione aggiuntiva di cui all'articolo 34 per ogni metro lineare di siepe o metro quadrato di macchia arbustiva abbattuta od estirpata.
4. È sconsigliato l'utilizzo di trinciaerba, trinciasermenti o simili per il contenimento di siepi o di macchioni arbustivi. L'utilizzo non appropriato ed indiscriminato di dette attrezzature, rilevato da un tecnico comunale, sarà punito con una sanzione amministrativa di cui all'articolo 34 per ogni metro lineare di siepe o metro quadrato di macchia arbustiva abbattuta od estirpata.
5. Da tale disciplina sono esclusi gli interventi realizzati dal Consorzio di Bonifica e da altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque degli scoli e dei fossi irrigui.
6. Sono salvaguardati i tutori vivi delle piantate della coltivazione dell'uva. In base all'articolo 2 del presente Regolamento il loro abbattimento deve avvenire a seguito di autorizzazione che potrà essere concessa nei casi previsti dall'articolo 4.

Articolo 32 - Drenaggi sotterranei

1. Con riferimento ai principi espressi dall'articolo 1 del presente Regolamento ed alla tendenza, delle attuali tecniche agricole, alla totale eliminazione anche delle micro-aree a destinazione non strettamente produttiva gli interventi di nuova sistemazione fondiaria che prevedono l'introduzione del drenaggio sotterraneo, devono essere autorizzati dall'Amministrazione comunale.
2. La richiesta di autorizzazione dovrà contenere una relazione tecnica ed una planimetria dettagliata che descrivano con precisione le opere di drenaggio sotterraneo che si intende eseguire e gli interventi di riqualificazione ambientale da effettuarsi a compensazione.
3. L'Amministrazione comunale, in sede di autorizzazione, può prescrivere interventi di miglioramento ambientale più significativi di quelli proposti dal richiedente.
4. In caso di mancata presentazione della domanda di cui al punto 2 o della mancata esecuzione degli interventi di cui al punto 3 del presente articolo, sono previste delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 34 del presente Regolamento.



CAPITOLO VII - SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO

Articolo 33 - Compiti della vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente Regolamento è attribuito, in via generale, agli ufficiali e/o agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza ad altri tecnici comunali, a funzionari dell'Unità Sanitaria Locale, alle Associazioni di volontariato, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla normativa vigente e, ove consentito dalla legge, a personale di altri Enti preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri soggetti indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni del Regolamento possono altresì procedere gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale e/o regionale.
4. Gli utenti hanno la facoltà di segnalare eventuali disfunzioni o inadempienze nei servizi erogati tramite i sistemi informativi messi a disposizione dall'Amministrazione.

Articolo 34 - Sanzioni e norme finanziarie

1. Le violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni di seguito descritte, purché non siano perseguibili secondo la normativa discendente da disposizioni legislative.

Articoli violati	Oggetto	Sanzione in Euro
4	Abbattimento albero senza nulla osta	
	diametro fino a cm.20	Da 25,00 a 200,00
	diametro fino da cm.21 a cm.40	Da 40,00 a 300,00
	diametro fino a cm.40 a cm.60	Da 50,00 a 400,00
	diametro oltre cm.60	Da 60,00 a 500,00
5	Potature scorrette	Da 10,00 a 50,00
6	Danneggiamenti	Da 25,00 a 200,00
7	Danneggiamenti in area di cantiere	Da 25,00 a 200,00
9	Mancato rispetto dell'area di pertinenza	Da 25,00 a 200,00
10	Difformità esecutiva dal progetto	Da 25,00 a 200,00
14	Difformità dagli elaborati progettuali	Da 25,00 a 200,00
16 e 17	Alberi di pregio:	
	abbattimento senza autorizzazione	Da 75,00 a 500,00
	interventi non autorizzati	Da 50,00 a 400,00
	mancato impianto di sostituzione	Da 75,00 a 450,00
24	Interventi vietati:	
	Punti: a, d, e, h, j, m, n, o, q, s	Da 25,00 a 200,00
	Punti: b, c, f, g, i, k, l, p, r, t.	Da 15,00 a 100,00



Città di Olbia

Articoli violati	Oggetto	Sanzione in Euro
25	Interventi non autorizzati	Da 25,00 a 200,00
26	Interventi prescritti	Da 25,00 a 100,00
28	Divieto d'incendio, diserbo dei fossi, ecc..	Da 25,00 a 200,00
	Salvaguardia dei fossati e corsi d'acqua	Da 25,00 a 200,00
29	Sfalcio fossi e vegetazione presso le strade	Da 25,00 a 100,00
30	Salvaguardia dei canali, ruscelli e specchi d'acqua	Da 75,00 a 500,00
31	Salvaguardia delle siepi e macchioni arbustivi	Da 5,00 a 25,00
	Mancata sostituzione	Da 25,00 a 200,00
	Abbattimento tutori vivi delle piantate	Da 25,00 a 200,00
32	Drenaggi sotterranei:	
	mancata presentazione della domanda	Da 50,00 a 400,00
	mancata esecuzione interventi indicati	Da 85,00 a 500,00

2. Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo di bilancio e il loro uso è vincolato ad interventi sul verde pubblico.
3. L'eventuale aggiornamento, in base ai dati ISTAT sull'andamento dell'inflazione, degli importi delle sanzioni previste nel presente regolamento potrà essere deliberato con atto della Giunta Comunale.

Articolo 35 - Norma finale

1. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.



TABELLA 1

Elenco **di massima** degli alberi ed arbusti utilizzabili da mettere a dimora

NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE
Acer Campestre	Acero Campestre
Acer monspessulanum	Acero minore
Alnus Cordata	Ontano Napoletano
Alnus Glutinosa	Ontano Nero
Amorpha fruticosa	Amorfa
Aubutus Unedo	Corbezzolo
Betula pendula	Betulla
Cedrus atlantica	Cedro
Carpinus butulus	Carpino Bianco
Celtis australis	Bagolaro spaccasassi
Ceratonia siliqua	Carrubo
Cercis Siliquastrum	Albero di giuda
Corylus avellana	Nocciolo
Chamaerops umilis	Palma
Chamaerops humilis	Palma nana
Crataegus monogyna	Biancospino
Crataegus pyracanta	Piracanta
Cytisus scoparius	Ginestra dei carbonai
Cytisus villosus	Ginestra
Eleagnus angustifolia	Olivigno
Eleagnus ebingei	Eleagno
Evonymus europaeus	Fusaggine
Elicriso italicum	Elicriso
Erica arborea	Erica
Fraxinus angustifolia	Frassino ossifilio
Fraxinus excelsior	Frassino maggiore
Fraxinus ornus	Ornello frassino
Genista aetenensis	Ginestra dell'etna
Juniperus communis	Ginepro
Juniperus oxicedrus	Ginepro coccolone
Juniperus phonichea	Ginepro fenicio
Laurus nobilis	Alloro
Ligustrum vulgare	Ligustro
Myrtus communis	Mirto
Neriun oleander	Oleandro
Olea euopea	Olivo
Olea oleaster	Olivastro
Ostrya carpinifolia	Carpino nero
Pinus pinaster	Pino marittimo
Pinus pinea	Pino domestico
Pistacia lentiscus	Lentischio
Pittoforum tobira	Pittosforo
Populus alba	Pioppo bianco
Populus nigra	Pioppo nero
Prunus spinosa	Prugnolo
Pyrus amygdaliformis	Pero selvatico
Phillirirea angustifolia	Fillirea foglie strette
Phillirirea latifolia	Fillirea foglie larghe



Città di Olbia

NOME SCIENTIFICO	NOME COMUNE
Quercus ilex	Quercia
Quercus suber	Sughera
Rhamnus alaternus	alaterno
Robinia pseudoacacia	Robinia
Rosa canina	Rosa canina
Rosmarinus officinalis	Rosmarino
Salix alba	Salice
Spartium Junceum	Ginestra odorosa
Tamarix gallica	Tamaricio
Ulmus minor	Olmo campestre
Viburnum tinus	Viburno
Viburnum lantana	Lantana



TABELLA 2

Elenco alberi ed arbusti **allergizzanti**

Alberi o arbusti	Allergenicità
Aceraceae	
Acero campestre	Medio Bassa
Acero negundo	Media
Betullaceae	
Alnus Glutinosa (Ontano Nero)	Alta
Betulla Pendula Roth	Molto alta
Corylaceae	
Corylus avellana L.(nocciolo)	Alta
Ostrya carpinifolia Scop.(Carpino Nero)	Alta
Cupressaceae	
Cupressus Sempervirens (cipresso comune)	Medio alta
Fagaceae	
Castanea Sativa (Castagno)	Bassa
Quercus Spp. L (Quercia)	Bassa
Oleaceae	
Fraxinus Ornus L. (Orniello)	Media
Fraxinus Excelsior I. (Frassino maggiore)	Media
Olea europaea (Olivo)	Molto Alta



TABELLA 3

Piante altamente tossiche	
Alberi o arbusti	Tossicità
Aconitum variegatum (Aconito)	Molto velenosa
Wisteria Floribunda (Glicine)	Molto velenosa
Datura stramonium(Stramonio Datura)	Molto velenosa
Laburnum (Laburno)	Velenosa
Colchicum autumnale (Colchico)	Velenosa
Nerium oleander(Oleandro)	Molto Velenosa
Daphne (Dafne)	Velenosa
Taxus baccata L. (Tasso)	Molto Velenosa
Thuja (Tuia)	Velenosa
Digitalis L. (Digitale)	Molto Velenosa
Piante che irritano la pelle o causano ipersensibilità alla luce	
Alberi o arbusti	Irritabilità
Ricinus communis (Ricino)	Alta
Atropa Belladonna (Belladonna)	Alta
Euphorbia specie (Euforbia)	Medio Alta
Ailanthus altissima (Alianto)	Bassa
Heracleum mantegazzianum (Panace gigante)	Alta



TABELLA 4

Le specie ornamentali a rischio di “colpo di fuoco” batterico comprendono 150 specie in 37 generi appartenenti alla famiglia delle rosacee, di cui numerose ornamentali.

Generi di varietà sensibili	Generi di varietà resistenti
Pyrus (pero)	Cotoneaster dammeri var. radicans
Malus (melo)	Cotoneaster dammeri var. horizontalis
Chaenomeles japonica (cotogno del giappone)	Cotoneaster dammeri var. microphyllus
Crataegus (biancospino)	Crataegus Mojave
Chaenomeles	Crataegus Navaho
Cotoneaster	Crataegus Teton
Cydonia	Crataegus Shawnee
Sorbus	Sorbus aucuparia
Stranvaesia	Sorbus intermedia